

ALLEGATO “A”

BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE DEL COMUNE DI ACQUI TERME DETENUTE NEL CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL’ACQUESE S.C.R.L. DICHIARATE ALIENABILI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO ARTT. 7 E 10 D.LGS 175/2016 E S.M.I.

PREMESSO:

- che il Comune di Acqui Terme con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017 si è espresso a favore della dismissione delle partecipazioni societarie detenute nel Consorzio per la Formazione Professionale nell’Acquese s.c. a r.l.;
- pertanto, in attuazione della predetta deliberazione nonché della deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 30/07/2018 e della determinazione a contrattare n. 118 del 30/11/2018 questo Ente intende offrire in vendita le quote della società qui sotto riportate, fatto salvo l’esercizio del diritto di prelazione, così come previsto dallo statuto sociale della società.

La partecipazione da dismettere risulta la seguente:

TABELLA

**DENOMINAZIONE SOCIETA’: Consorzio per la Formazione
Professionale nell’Acquese S.C. a r.l.**

P. IVA : 01333560066

CAPITALE SOCIALE : € 150.787,00

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DA ALIENARE : 9,28%

DURATA DELLA SOCIETA’: 31/12/2090

1. ENTE CEDENTE

Comune di Acqui Terme – Piazza A.Levi, 12 – 15011 Acqui Terme (AL)

Punti di contatto: Servizio Economato e Patrimonio
Telefono: (0144) 770276 – 770315 Fax. (0144) 770314
E-mail Ufficio Economato:ivaldi.armando@comuneacqui.com
PEC : acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it

Il presente bando sarà consultabile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: www.comuneacqui.com al link bandi – bandi di gare d'appalto.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Cessione di quote del Consorzio per la Formazione Professionale nell'Acquese S.c.r.l., in misura pari al 9,28% previa applicazione del diritto di prelazione, così come previsto dallo Statuto societario.

Si precisa che il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D.Lgs 24/02/1998, n. 58 e s.m.i.

Il presente avviso, la ricezione di eventuali offerte e l'apertura di trattative non comportano per il Comune di Acqui Terme alcun obbligo o impegno d'alienazione nei confronti d'eventuali offerenti e, per quest'ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.

Il Comune di Acqui Terme si riserva in ogni caso la facoltà di non addivenire alla vendita per ragioni che dovessero sopravvenire. In tal caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per danno emergente o lucro cessante o comunque conseguente al presente avviso di vendita.

3. PREZZO A BASE D'ASTA.

Il prezzo a base d'asta è fissato in € 60.017,27 pari al valore risultante dalla perizia di stima depositata presso l'Ufficio Economato – Via M. Ferraris, 1 Acqui Terme a disposizione degli interessati al quale sarà aggiunta la spesa di € 2.937,60 a titolo di rimborso oneri predisposizione della perizia di stima.

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Potranno presentare offerta persone fisiche e persone giuridiche, per mezzo di legale rappresentante o procuratore speciale (sono esclusi i procuratori generali) in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando. Non sono ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare.

Nel caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di un terzo è necessario che sia munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentare con l'offerta a pena di esclusione, in originale o copia autenticata. In questo caso l'offerta, l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto si intendono compiuti in nome e per conto del rappresentato.

Non sono ammessi i mandati con procura generale, né i mandati collettivi né la semplice delega. La procura speciale, a pena di esclusione, deve essere conferita da un solo soggetto terzo.

Non è ammessa la partecipazione sotto forma d'associazione temporanea di impresa, joint venture, consorzio o società consortili.

Requisiti dei soggetti partecipanti:

I soggetti partecipanti alla presente procedura dovranno dichiarare, pena l'esclusione:

- In caso di persone giuridiche (comprese le imprese individuali):

a) L'iscrizione al registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., la descrizione dell'attività risultante dal registro; in alternativa il numero di iscrizione ad analogo registro di altro Stato membro U.E.; nel caso, il numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli enti cooperativi; la data di iscrizione, la forma giuridica, la durata della ditta/data termine;

b) I dati identificativi (anagrafici e di residenza) relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza (soci, amministratori) e dei direttori tecnici dell'impresa al momento della presentazione dell'offerta;

c) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

d) Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli articoli 6 e 67 D.lgs. n° 159/2011;

(L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

e) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

(L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando d'asta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

f) Che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. N° 81/2008;

i) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

B) In caso di persone fisiche:

a. Di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

b. Di essere pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità ovvero sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico i relativi procedimenti;

c. L'inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

(L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

d. Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli articoli 6 e 67 D.lgs. n° 159/2011;

e. L'inesistenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato U.E. di residenza;

5) RICHIESTA DI CHIARIMENTI :

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o documenti inerente la presente procedura potrà essere formulata in forma scritta al Responsabile del procedimento indicato nel presente avviso.

6) CRITERI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE:

La gara sarà aggiudicata col metodo dell'asta pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. N. 827/1924 e s.m.i., da effettuarsi col metodo delle "offerte segrete", da porre a confronto con il prezzo a base d'asta.

L'aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d'asta. Non sono ammesse offerte a ribasso.

Si procederà all'aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta valida, purché superiore o uguale alla base d'asta, salva la facoltà del Comune di Acqui Terme di non procedere all'aggiudicazione, come enunciato al precedente punto 2).

L'aggiudicazione avverrà in seduta pubblica, che si terrà presso la sede comunale, Piazza A. Levi,12. il giorno 03/01/2019 a partire dalle ore 10,00 (salvo diversa comunicazione).

La Commissione, constatata la conformità dei plichi rispetto a quanto stabilito dal bando, nonché l'integrità degli stessi, procederà alla verifica della documentazione presentata, all'ammissione delle offerte idonee ed alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche. La Commissione procederà, quindi, alla lettura delle offerte economiche, tra quelle valide pervenute, indicando, poi, tra le valide pervenute, quelle con prezzo più alto rispetto alla base d'asta. Quindi procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che, in possesso dei requisiti, abbia offerto il maggior prezzo rispetto a quello a base d'asta. Le offerte inferiori al prezzo a base d'asta non saranno considerate valide e saranno escluse dalla gara.

Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, tutti in possesso dei necessari requisiti, che risultasse essere anche l'offerta più alta, la Commissione inviterà i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo migliore a far pervenire, entro il termine stabilito nella medesima seduta pubblica, una ulteriore offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà, allo stesso modo, fino ad ottenere il prezzo più elevato.

Dell'esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione. L'aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l'offerta più alta avrà effetti obbligatori e vincolanti per l'aggiudicatario. L'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'espletamento della procedura prevista dal successivo art. 8. La stessa sarà efficace a conclusione della positiva verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal soggetto aggiudicatario. Il Comune di Acqui Terme, si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare, in qualunque momento, la procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.

Per quanto non previsto si renderanno applicabili le disposizioni di cui agli art. 76 e ss. del R.D.827/1924 e s.m.i.

7) MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Il plico contenente l'offerta e la documentazione amministrativa dovrà pervenire al Comune di Acqui Terme – Piazza A. Levi, 12 a pena di esclusione, **entro le ore 12,00 del giorno 28/12/2018** mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Acqui Terme (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00), a mezzo raccomandata A.R. o agenzia di recapito autorizzata.

Non saranno ammessi all'asta i plichi che perverranno all'Ufficio Protocollo oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti in tempo utile. Pertanto la consegna delle offerte entro i tempi indicati rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il suddetto plico dovrà essere debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà indicare il nominativo ed il recapito del concorrente nonché la seguente dicitura **“Asta pubblica per la vendita quote societarie del Comune di Acqui Terme detenute nel Consorzio per la Formazione Professionale nell'Acquese s.c.r.l.”**

Il predetto plico dovrà contenere al suo interno a pena l'esclusione:

- La documentazione amministrativa come specificato al successivo punto A);
- La busta contenente l'offerta economica, chiusa e controfirmata pena l'esclusione sui lembi di chiusura e come meglio specificato al successivo punto B), riportante all'esterno il nominativo dell'offerente e la dicitura **“Offerta per l'acquisto della partecipazione societaria detenuta dal Comune nel Consorzio per la Formazione Professionale nell'Acquese s.c.r.l.”**

A) Documentazione amministrativa: all'interno del plico principale dovrà essere inserita, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, in competente bollo, redatta in lingua italiana secondo lo schema unico predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice (Allegato A), sottoscritta per esteso a pena di esclusione, dall'offerente se persona fisica o dal legale rappresentante se persona giuridica. Detta istanza contiene dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore o, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata nei

modi di legge. **Tale dichiarazione dovrà attestare, pena l'esclusione, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4. Dovrà altresì essere dichiarato, a pena di esclusione:**

a) Di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando d'asta pubblica;

b) Di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di pagamento previste dal successivo art. 10.

2) **Per chi agisce per procura speciale:** originale o copia conforme all'originale della relativa procura notarile.

3) Ricevuta del versamento di una cauzione, pari al 10% del prezzo a base d'asta, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla presentazione dell'offerta e dell'aggiudicazione (ivi compresi la stipula del Contratto di Cessione e il pagamento del prezzo per la cessione).

La predetta cauzione potrà essere prestata mediante:

- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi di legge;

- polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

- Versamento in numerario in favore della Tesoreria del Comune di Acqui Terme – c/o Banca Ca.Ri.Ge – via Mazzini,45 – 15011 Acqui Terme IBAN n. IT31B0617547942000000032490, ovvero mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Tesoreria Comune di Acqui Terme” da presentare unitamente alla documentazione di gara all'interno del plico principale.

La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà contenere l'assunzione dell'obbligo, da parte del fideiussore:

- di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente appaltante, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione;

- l'espressa rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 del codice civile;

- l'espressa rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'art. 1957 del codice civile.

La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento dell'asta pubblica.

Il deposito cauzionale, ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara, sarà svincolato o restituito entro 30 giorni dall'intervenuta aggiudicazione definitiva.

Il deposito cauzionale dell'aggiudicatario:

- se costituito con assegno circolare o mediante versamento in numerario, viene incamerato dal venditore a titolo di acconto sul prezzo;

- se costituito con fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, viene svincolato contestualmente alla stipula del contratto di compravendita.

B) La Busta B “Offerta per l’acquisto della partecipazione societaria detenuta dal Comune nel Consorzio per la Formazione Professionale nell’Acquese s.c.r.l. dovrà contenere:

L’offerta economica, redatta (preferibilmente secondo lo schema allegato B) in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore speciale che dovrà specificare, a pena di esclusione:

a) Il prezzo complessivamente offerto e per l’intera quota di partecipazione espresso oltre che in cifre anche in lettere, ai sensi del bando di gara. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuta valida l’offerta espressa in cifre.

b) La dichiarazione che l’offerta economica presentata è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. fino a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, prevista dal bando d’asta pubblica.

8) DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI SOCI E GRADIMENTO NUOVO SOCIO:

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il Comune di Acqui Terme, provvederà a comunicare, nelle forme statutariamente previste dalla società, le condizioni di vendita determinatesi a seguito dell’aggiudicazione provvisoria e, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, dovrà attendere la scadenza dei termini per l’esercizio dei diritti dei soci in relazione alla prelazione prevista dallo Statuto societario.

In relazione alla sussistenza del diritto di prelazione relativo alle quote della gara, l’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti del Comune di Acqui Terme alcun diritto o titolo all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipulazione del contratto di cessione, nel caso in cui gli altri soci della Società si siano avvalsi del suddetto diritto loro spettante come previsto dallo Statuto.

9) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE

Decorsi i termini stabiliti dallo Statuto societario per l’esercizio dei diritti di prelazione senza che alcuno degli aventi titolo li abbia esercitati, si procederà all’aggiudicazione definitiva.

Il Comune di Acqui Terme comunicherà con lettera raccomandata A/R, l’esito all’aggiudicatario provvisorio. L’aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della missiva, il nome del Notaio o Istituto di Credito o intermediario abilitato, presso il quale intenda effettuare la stipulazione del contratto di cessione.

La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma del contratto che comunque dovrà avvenire entro il termine di 20 (venti) giorni dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, comporta per

l'aggiudicatario medesimo la decadenza dall'acquisto, con conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all'acquirente.

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, imposte, diritti, commissioni, etc. saranno integralmente a carico dell'aggiudicatario stesso, giusto art. 62 del R.D. 827/1924 e s.m.i..

10) PREZZO D'ACQUISTO

Il contraente deve provvedere al versamento dell'intero prezzo di vendita (al netto dell'eventuale caparra in caso di versamento della cauzione definitiva in numerario o assegno circolare n.t. in favore della Tesoreria Comunale) e della somma di € 2.937,60 di cui all'art. 3 entro la data di stipulazione del contratto, pena la decadenza da ogni diritto conseguente l'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e fatti salvi i maggiori danni.

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibita al Notaio o all'intermediario abilitato che interviene nella transazione, affinché ne sia dato atto nel contratto.

11) INFORMAZIONI

Ogni ulteriore informazione e/o documentazione necessaria per la formulazione dell'offerta dovrà essere richiesta esclusivamente per iscritto anche via e-mail all'indirizzo acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Acqui Terme.

Il responsabile del trattamento dati è il responsabile del procedimento dott. Ivaldi Armando.

Il Comune di Acqui Terme, in relazione al trattamento dei dati afferenti alla presente procedura, opererà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.; la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare al pubblico incanto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.

13) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, sarà fatto riferimento al R.D. 23/05/1924, N. 827 e s.m.i., nonché a tutte le altre norme vigenti in materia.

14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il dirigente settore economato e patrimonio dott. Ivaldi Armando.

Tel. 0144770276 – Fax 0144770314

Email: ivaldi.armando@comuneacqui.com

Email certificata : acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it.

Acqui Terme,

IL DIRIGENTE
Dott. Ivaldi Armando